

**ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
RELATIVO AL PASSAGGIO
DAL CCNL INVITALIA AL CCNL CREDITO**

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici, in via Pugliese n. 30, tra le seguenti parti:

- **CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione**, rappresentata dal liquidatore dott. Attilio Funaro;
- le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI** (d'ora in poi OO.SS.) di seguito indicate, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti della società CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione, nonché quali parti del contratto collettivo nazionale di lavoro -CCNL Credito:
 - **FISAC -CGIL**: Gennaro Patera, segretario regionale, Tommaso Savoia, RSA, Vincenzo Stefano Praticò, RSA, Adele Cascio, Direttivo regionale,
 - **FIBA CISL**: Giovanni Gattuso, Segretario regionale, Luigi Galizia, RSA, Sebastiano Francesco Mancuso, RSA, Manuel Suraci, RSA, Maria Chiara Grillo, RSA, Giovanni Lopez, RSA;
 - **UILCA-UIL**: Paolo Sorrenti, Segretario regionale, Ernesto Cirino RSA, William De Virgilio RSA, Maurizio Giuseppe Scagliola, RSA;
 - **UGL CREDITO**: Giuliano Molinari, Segretario Regionale Credito; Laura Lamanna RSA; Armando Mascaro, RSA Vicesegretario regionale; Rosario Arconte, RSA.

Si dà atto preliminarmente che sono pertanto presenti tutte le organizzazioni sindacali quali parti firmatarie del CCNL Credito, sia quali rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori della società CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione.

Premesso che

- in data 7 ottobre 2014 la società CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione e tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL Invitalia, che le RSA della società CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione, nell'interesse prioritario della salvaguardia dei livelli occupazionali, stabilita dalla L.R. n. 24/2013, hanno:
 1. stipulato l'accordo consensuale di recesso anticipato del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "INVITALIA", stipulato da FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e UGL-CREDITO;
 2. di applicare, a tutti i lavoratori di Calabria IT, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "CREDITO";
 3. di mantenere l'adesione dei lavoratori alle OO.SS. e gli incarichi di nomina sindacali già presenti;
 4. di stipulare con i lavoratori apposito accordo modificativo del contratto individuale di lavoro nel quale sia prevista l'applicazione del CCNL del settore credito;
 5. di attivare le procedure previste dal CCNL del settore Credito nell'Appendice 1 "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito";

Considerato che:

- occorre procedere con la procedura di passaggio dal CCNL Invitalia al CCNL Credito.
- in data odierna si sono insediate le delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale della società Calabria IT s.r.l. in liquidazione destinataria dell'accordo, secondo quanto stabilito dall'Appendice 1 "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito" composte per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere costituiti da dirigenti territoriali dell'organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nello specifico le delegazioni sindacali sono così rappresentate:

FISAC -CGIL: Gennaro Patera, segretario regionale, Tommaso Savoia, RSA, Vincenzo Stefano Praticò, RSA, Adele Cascio, Direttivo regionale, Giuseppe De Stefano Segreteria regionale;

FIBA CISL: Giovanni Gattuso, Segretario regionale, Luigi Galizia, RSA, Sebastiano Francesco Mancuso, RSA, Manuel Suraci, RSA, Maria Chiara Grillo, RSA, Giovanni Lopez, RSA;

UILCA-UIL: Paolo Sorrenti, Segretario regionale, Ernesto Cirino RSA, William De Virgilio RSA, Maurizio Giuseppe Scagliola, RSA;

UGL CREDITO: _____, Segretario Regionale Credito; _____ Funaro, Dirigente nazionale Credito; Laura Lamanna RSA; Armando Mascaro, RSA Vicesegretario regionale ; Rosario Arconte, RSA.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1) Classificazione del personale

1.1) Per l'inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal contratto nazionale del credito, si terrà conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento;

Sono considerati casi particolari le situazioni individuali e, quindi, non generali nelle quali:

- l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;

Ciascun lavoratore/lavoratrice verrà inserito nell'ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l'interessato percepiva.

1.2) Al fine di garantire una equivalenza tra livello contrattuale attualmente ricoperto e quello previsto dal CCNL Credito a decorrere dalla data di applicazione del CCNL del credito, le parti concordano che l'inquadramento dei lavoratori avviene in relazione all'attuale inquadramento del ccnl invitalia ritenuto coerente con le mansioni effettivamente svolte, secondo la seguente tabella di armonizzazione:

CCNL INVITALIA	CCNL CREDITO
LIVELLO 1	AREA Q LIVELLO 2
LIVELLO 2	AREA 3 LIVELLO 4
LIVELLO 3	AREA 3 LIVELLO 2
LIVELLO 4	AREA 2 LIVELLO 2
LIVELLO 5	AREA 2 LIVELLO 1

2)Corrispondenza elementi retributivi

Per la definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, viene redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.

Si determinano il trattamento economico annuo lordo del ccnl in via Italia e il trattamento economico annuo lordo del ccnl credito, si opera un confronto con il trattamento economico annuo dei ccnl, e considerando che dalla comparazione emerge una maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato col CCnl del credito, tale somma viene mantenuta come " assegno ad personam " assorbibile con successivi scatti di anzianità e/ o avanzamenti. Tale somma viene considerata voce retributiva aggiuntiva rispetto al trattamento economico minimo del credito e pertanto disponibile per il lavoratore.

3) Durata orario settimanale

La durata normale del lavoro è fissata dal ccnl credito in 37,50 ore settimanali distribuite in cinque giorni.

Le ore di lavoro in più effettuate rispetto alla precedente disciplina contrattuale corrispondono a 1,5 su base settimanale, 78 su base annuale.

Le parti convengono che le 78 ore si accantonano nella banca ore come riportato nella tabella seguente:

Accantonamento Banca ore

livelli	Ore (anno)
AREA Q LIVELLO 2	78
AREA 3 LIVELLO 4	78
AREA 3 LIVELLO 2	78
AREA 2 LIVELLO 2	78
AREA 2 LIVELLO 1	78

4) Permessi e Ferie

4.1) Permessi individuali retribuiti ex festività.

Ai lavoratori vengono concessi n°4 giorni di permessi retribuiti ex festività da utilizzare nell'anno.

I giorni di permesso maturati e non goduti alla data del 30/09/2014, resteranno accantonati e dovranno essere goduti entro i termini di legge

4.2) Permessi retribuiti riduzione anno.

Ai lavoratori vengono concessi n° 15 ore di permessi retribuiti da utilizzare nell'anno.

Le ore di permesso maturate e non godute alla data del 30/09/2014, resteranno accantonate e dovranno essere godute entro i termini di legge.

4.3) Permessi a recupero.

Il lavoratore puo' altresì fruire per motivi personali di brevi permessi giornalieri da recuperare nel corso del mese di fruizione entro il limite massimo di cinque ore mensili; i permessi fruiti e la compensazione effettuata nella settimana a cavallo di due mesi vengono considerati di pertinenza del secondo mese.

Il permesso da recuperare non puo' essere concesso in alcun caso a copertura di ritardi sistematici.

4.4) Ferie.

Le parti concordano che per tutti i dipendenti della società, le ferie verranno quantificate in giorni in base agli anni di anzianità di assunzione secondo la seguente tabella:

Anzianità di assunzione fino a 5 anni	Anzianità di assunzione da 5 a 10 anni	Anzianità di assunzione oltre 10 anni
giorni lavorativi	giorni lavorativi	giorni lavorativi
20	22	26
22	22	26
20	22	26
20	22	26
20	22	26

I giorni di ferie maturati e non goduti fino alla data del 30/09/2014, resteranno accantonati, fermo restando l'obbligo di godimento secondo quanto disposto dalle norme di legge.

5) Malattia

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a darne tempestiva comunicazione all'Azienda sia nel caso di 1^a malattia che di prosecuzione della stessa, indicando, altresì, il luogo dove si trovi degente se diverso dal proprio domicilio.

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, in mancanza della comunicazione richiesta in caso di assenza per malattia, nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell'assenza, la medesima si considera ingiustificata.

Per un solo giorno di malattia è consentita la presentazione dell'autocertificazione che sostituisce il

certificato medico nei seguenti limiti:

- uomini per un massimo di 6 giorni frazionati e non consecutivi nell'anno solare;
- donne per un massimo di 12 giorni frazionati e non consecutivi nell'anno solare;

Superati i numeri di giorni massimi consentiti dal periodo precedente sarà obbligatoria la presentazione del certificato medico.

Il dipendente è tenuto, altresì, a rispettare tutte le disposizioni previste per quanto riguarda i rapporti con l'Istituto previdenziale (INPS).

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato all'azienda per motivi inerenti alla malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o di dimora, anche se temporanei.

In occasione di un ricovero in day hospital o equiparati e a seguito di presentazione di adeguata attestazione medica sarà riconosciuta al dipendente una giornata di permesso retribuito. Saranno riconosciuti al lavoratore permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario e nell'ipotesi in cui le stesse non possano essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro:

- eventuali cicli di cure direttamente conseguenti ad uno stato morboso o ad un infortunio la cui necessità sia comprovata da opportune certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche;
- visite mediche se documentate da opportune certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche.

6) Assistenza sanitaria.

6.1) Le parti confermano l'opportunità di fornire a tutti i dipendenti una copertura sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, e concordano nell'attribuire preferenza a forme di copertura che prevedono convenzioni con strutture sanitarie, onde evitare anticipi di spesa. In caso di prestazioni mediche di emergenza necessarie al dipendente che si trovi temporaneamente all'estero o per altre fattispecie in cui non sia oggettivamente possibile fruire del regime di convenzione, l'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico la relativa franchigia.

La polizza, stipulata per il tramite di Cassa Assistenza nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, prevede una formula base a carico della società e delle prestazioni opzionali a carico del dipendente.

L'Azienda si impegna a verificare possibili integrazioni alle prestazioni previste nella polizza base e a richiedere l'inserimento in copertura, su richiesta degli interessati, dei loro familiari che ne sosterranno direttamente e interamente il costo.

7) Polizze assicurative

L'Azienda provvede al pagamento dei premi relativi alle seguenti polizze collettive per i lavoratori:

- polizza infortuni professionali ed extraprofessionali per un capitale assicurato pari a 6

annualità di retribuzione, con la previsione di una franchigia del 2 % per i rischi extraprofessionali in caso di invalidita' permanente e per un capitale di 3 annualita' in caso di morte;

- polizza vita in caso di morte per un capitale assicurato pari a Euro 77.468,53 per il singolo e a Euro 154.937,07 per il nucleo, riducibile anche in questo caso a Euro 77.468,53 al superamento del 58° anno di eta'.

8) Relazioni Sindacali

Le parti convengono che, per quanto attiene la disciplina ai diritti sindacali, venga data continuità :

- alla disciplina delle relazioni sindacali in precedenza applicata;
- alle cariche sindacali;
- agli RLS;
- alle iscrizioni sindacali.

9) Previdenza complementare

Si mantiene dal punto di vista economico il trattamento in atto, mantenendo la quota percentuale a carico azienda del 3%.

10) Ticket mensa

Si mantiene il trattamento economico in atto, con il riconoscimento di un ticket per ogni giorno di presenza fissato in € 7.00.

Nulla è dovuto a quei lavoratori che svolgono normalmente o saltuariamente una ridotta attività lavorativa quando la stessa abbia inizio o termine rispettivamente dopo o prima la prevista pausa pranzo.

11) Transazioni

La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscrivere fra l'impresa e l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 11, ovvero costituita presso le Direzioni del lavoro territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.

Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l'eventuale assistenza di ABI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.

12) Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver ottemperato e concluso ad ogni conseguente effetto la procedura di cui all'appendice 1 denominata " Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del CCNL credito del 19.01.2012.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a prominent signature on the left and several others on the right and bottom.]

Rispetto a quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Armonizzazione, si ribadisce che si applicano le previsioni di legge.

Le parti si impegnano ad effettuare un incontro di verifica nel mese di marzo 2015

Letto, confermato e sottoscritto

CALABRIA IT S.r.l. in liquidazione

Dott. Attilio Fanaro

FISAC-CGIL: Gennaro Patera, segretario regionale,

Tommaso Savoia, RSA,

Vincenzo Stefano Praticò, RSA

Adele Cascio, Direttivo regionale,

FIBA-CISL: Giovanni Gattuso, Segretario regionale,

Luigi Galizia, RSA,

Sebastiano Francesco Mancuso, RSA,

Manuel Suraci, RSA,

Maria Chiara Grillo, RSA,

Giovanni Lopez, RSA;

UILCA-UIL: Paolo Sorrenti, Segretario regionale,

Ernesto Cirino RSA,

William De Virgilio RSA,

Maurizio Giuseppe Scagliola, RSA;

UGL-CREDITO: Giuliano Molinari, Segretario Regionale Credito;

Laura Lamanna, RSA;

Armando Mascaro, RSA Vicesegretario regionale;

Rosario Arconte, RSA.